

**Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 27.**

**Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007.**

*Omissis*

**Art. 48**

Finanziamento dei Consorzi di bonifica.

1. La Regione può finanziare con risorse regionali i Consorzi di bonifica qualora operino quali soggetti attuatori di opere e lavori pubblici di competenza regionale ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3).
2. Le opere e i lavori pubblici realizzati ai sensi del comma 1 devono riguardare il pubblico demanio<sup>i</sup>.

*Omissis*

---

<sup>i</sup> Comma così sostituito dall'art. 19, comma 2, L.R. 27 luglio 2005, n. 14.